

Sommario

1.	PREMESSE.....	3
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
4.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
6.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	14
7.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	16
8.	AVVALIMENTO.....	21
9.	SUBAPPALTO.....	22
10.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	22
11.	GARANZIA PROVVISORIA.....	23
12.	SOPRALLUOGO PRELIMINARE FACOLTATIVO.....	26
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	27
14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	27
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	30
16.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	30
17.	OFFERTA ECONOMICA.....	44
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	45
19.	SEGGIO DI GARA.....	45
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	45
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	45
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	46
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	46
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	48
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	50
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	50
27.	ACCESSO AGLI ATTI.....	51
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	51
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	51

DISCIPLINARE DI GARA

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI CONTRADDISTINTI DAI CODICI EER 15.01.10* (IMBALLAGGI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE) E EER 20.01.27* (VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE)

1. PREMESSE

Con decisione a contrarre n. 194 del 27 novembre 2023 dell'Amministratore Unico, A.S.I.A. Napoli S.p.A. (di seguito anche ASIA o Stazione Appaltante) ha disposto di indire, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche solo Codice), la procedura aperta n. 524/ACU/2023, in un unico lotto, avente ad oggetto l'affidamento del servizio ritiro, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti contraddistinti dai codici EER 15.01.10* (imballaggi contaminati da sostanze pericolose) e EER 20.01.27* (vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose), per la durata di 24 mesi, il tutto come meglio dettagliato nello schema di accordo quadro, nel capitolato speciale d'appalto, nei relativi allegati e nel presente disciplinare di gara.

Essendo le quantità di rifiuti oggetto della presente procedura estremamente esigue, una suddivisione in lotti renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente complessa dal punto di vista tecnico organizzativo, ed il coordinamento dei diversi operatori economici ne pregiudicherebbe la corretta esecuzione. Pertanto il presente appalto è composto da un unico lotto.

Essendo inoltre il flusso di conferimento dei rifiuti di che trattasi, non precisamente predeterminabile alla data di redazione del presente documento, lo strumento contrattuale prescelto per lo svolgimento delle attività è l'accordo quadro con un unico operatore economico, così come disciplinato dall'art. 59, comma 3, del Codice. L'importo della procedura, dunque, deve essere inteso con un *plafond* di spesa a disposizione della Stazione Appaltante per le esigenze che dovessero sorgere in corso di esecuzione contrattuale. Il suo raggiungimento non rappresenta un obbligo della stessa, ma solo il suo limite di spesa. Entro tale limite, dunque, potranno essere ordinate le prestazioni necessarie a sopperire alle esigenze della Stazione Appaltante. L'operatore economico aggiudicatario non potrà eccedere rispetto al valore totale delle prestazioni ordinate che, pertanto, potrà essere anche inferiore a quello indicato come tetto massimo.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://asianapoli.albofornitori.net/>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Essendo le caratteristiche del servizio oggetto della presente procedura standardizzate, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice, il presente accordo quadro verrà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo.

La durata prevista del procedimento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, e dall'art. 1, comma 2, lett. a) dell'allegato I.3, del Codice, è pari a 5 mesi, decorrenti dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dagli artt. 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Napoli – ITF33.

CIG: A0333347EF - CPV: 90511000 – CUI: S0749474063720220019

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Carlo Lupoli.

Il direttore dell'esecuzione è l'ing. Eugenio Ferrandino

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Termini e Condizioni di Utilizzo della Piattaforma di e-Procurement*", visionabile al seguente link <https://asianapoli.albofornitori.net/media/files/regolamento-e-procurement.pdf>.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “*Termini e Condizioni di Utilizzo della Piattaforma di e-Procurement*”, visionabile al seguente link <https://asianapoli.albofornitori.net/media/files/regolamento-e-procurement.pdf>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di avere effettuato la registrazione telematica al sistema mediante utilizzo di credenziali univoche o, **a partire dal 1 gennaio 2024**, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale.

2.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso la registrazione telematica al sistema mediante utilizzo di credenziali univoche o, **a partire dal 1 gennaio 2024**, attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale d'appalto;
- schema di accordo quadro;

- DUVRI;
- nota informativa;
- DGUE, Modelli 1, 2, 3 e Modello Offerta Economica;
- istruzioni operative per l'accesso alla piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo di cui ai "Termini e Condizioni di Utilizzo della Piattaforma di e-Procurement", visionabili al seguente link <https://asianapoli.albofornitori.net/media/files/regolamento-e-procurement.pdf>;
- protocollo di legalità stipulato in data 2 agosto 2019 a cui A.S.I.A. Napoli SpA ha aderito in data 16 aprile 2021, visionabile al seguente link <https://asianapoli.albofornitori.net/media/files/protocollo-legalita.pdf>;
- Codice di Comportamento ASIA visionabile a seguente link <https://asianapoli.portaletrasparenza.net/download/8bbdedad96614c22005b0dfb512fc56cbbfe1604.pdf>;
- Codice Etico di ASIA, visionabile al seguente link <https://asianapoli.portaletrasparenza.net/download/db5f59acb671b0ff23fa7e8af3f8601f1170cc2a.pdf>.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://asianapoli.albofornitori.net/list/tender/procedure-gara>.

3.2. CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti sulla presente procedura possono essere richiesti mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 12 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti e previa registrazione.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la piattaforma e sono accessibili nella apposita sezione “*area messagistica*”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all’aggiudicazione;
- b) all’esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto;
- d) alla avvenuta stipula del contratto con l’aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82 del 2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all’articolo 22; avvengono presso la piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82 del 2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto, ai sensi dell’art. 59, comma 3, del Codice, ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, finalizzato all’affidamento, per un periodo di 24 mesi, del servizio di prelievo, trasporto e trattamento dei rifiuti, provenienti da conferimenti dell’utenza

domestica presso i Centri di Raccolta Comunali e/o raccolti da ASIA sul territorio comunale nell'esecuzione dei servizi d'igiene urbana della città di Napoli, dei rifiuti contraddistinti dai codici EER 15.01.10* (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze) e 20.01.27* (vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose). Le attività oggetto dell'appalto sono meglio individuate nel capitolato speciale d'appalto.

L'appalto è costituito da un unico lotto, poiché la gestione dello stesso richiede una visione globale delle prestazioni. La pianificazione e la gestione unitaria delle attività e l'interlocuzione con un unico soggetto risultano essere maggiormente rispondenti alle esigenze della Stazione Appaltante in termini di efficienza, efficacia e tempestività delle azioni che questa è chiamata a intraprendere. Inoltre, data l'esigua quantità dei rifiuti da dover gestire, da cui consegue una portata massima stimata per ogni singolo carico inferiore a 4 tonnellate, rende inapplicabile una suddivisione del servizio in lotti.

Le prestazioni in appalto, per la loro omogeneità non consentono la suddivisione in prestazioni principali e secondarie.

L'importo complessivo dell'accordo quadro è pari a **Euro 280.000,00**, oltre IVA, e rappresenta il *plafond* di spesa a disposizione della Stazione Appaltante. Dunque, esso deve intendersi come un tetto massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. Di seguito si riporta in forma tabellare il riepilogo dei dati dell'appalto:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo AQ
1	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI CONTRADDISTINTI DAI CODICI EER 15.01.10* (IMBALLAGGI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE) E EER 20.01.27*	90510000	P	€ 280.000,00
Importo a base di gara				€/Kg 1,44
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€/Kg 0,01
Prezzo unitario				€/Kg 1,45

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare a propria cura il servizio di trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto presso l'impianto individuato dall'aggiudicatario della procedura di gara. In tal caso, il corrispettivo riconosciuto dalla Stazione Appaltante all'aggiudicatario, sarà calcolato applicando il ribasso di aggiudicazione al prezzo unitario di **€/Kg 0,95**, oltre IVA, di cui **€/Kg 0,01** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La quantità complessiva presunta di rifiuti da processare nel corso durante il periodo di 24 mesi di durata dell'appalto è pari a circa Kg. 200.000.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono, complessivamente, pari ad € **1.468,70** ossia €/**Kg 0,01**.

Il costo complessivo della manodopera è pari ad € **43.548,34** ossia €/**Kg 0,22**.

Il costo complessivo della manodopera è calcolato sulla base delle tabelle elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al decreto direttoriale del 1 agosto 2017, n. 70, sulla scorta delle seguenti voci:

Attività	Qualifica	Livello	Costo Tabelle Ministeriali	Media Costo Orario
Prelievo e Trasporto	Operaio	2	€ 26,09	€ 26,85
	Autista	3	€ 27,60	
Trattamento	Pesatore	3	€ 27,60	€ 31,00
	Operaio	4	€ 29,18	
	Capo Impianto	7	€ 36,21	

Il contratto collettivo applicato è quello dei dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali del settore privato (**codice alfanumerico K531**).

In ossequio a quanto stabilito dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 528 del 15 novembre 2023, la percentuale di ribasso indicata dal concorrente è applicata all'intero importo ribassabile a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera (€/Kg 1,44).

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale. Pertanto, nel caso in cui il costo complessivo della manodopera indicato dal concorrente in sede di offerta economica fosse inferiore a quello indicato da questa Stazione Appaltante, l'operatore economico concorrente dovrà inserire nella busta "offerta economica" una relazione giustificativa dei costi della manodopera indicati, onde consentire l'immediata attivazione delle verifiche di cui all'art. 110 del Codice.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta, verrà applicato al prezzo unitario €/Kg posto a base di gara al netto, quindi, degli oneri di sicurezza €/Kg non soggetti a ribasso.

Il prezzo unitario contrattuale sarà dunque definito sommando al prezzo unitario €/Kg al quale verrà applicato il ribasso percentuale offerto, l'importo €/Kg relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

4.1. DURATA

La durata dell'appalto è di 24 mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.

Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, il Responsabile Unico del Progetto potrà dare avvio all'esecuzione del contratto anche prima della sua stipula ove ricorrano eventi oggettivamente imprevedibili, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che esso è destinato a soddisfare.

4.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza la variazione, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente all'istanza, calcolata mediante l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), elaborato dall'I.STAT.

4.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La sostituzione dell'operatore economico aggiudicatario della procedura è possibile, oltre che per i casi previsti all'art. 120, comma 1, lett. d), punti 2 e 3, del Codice, anche quando la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice o si dia luogo alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 122 del Codice.

4.4 CONTABILIZZAZIONE

La contabilizzazione del servizio avrà luogo mediante l'emissione del Certificato di Avvenuta Prestazione sulla base delle prestazioni effettivamente svolte dall'impresa aggiudicataria del servizio. L'emissione dei documenti fiscali è soggetta al regime dello *split payment*.

Si rappresenta che, a far data dal 01.01.2019, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 205 del 27.12.2017, pubblicata in G. U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 62, i documenti fiscali, relativi alle prestazioni rese per il Committente, dovranno essere emessi

unicamente in formato elettronico, salvo diversa previsione normativa e/o regolamentare che dovesse successivamente intervenire.

Il “codice destinatario” da utilizzare ai fini dell’emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. Le fatture dovranno essere intestate a:

A.S.I.A. Napoli SpA
Via Ponte dei Francesi, 37/D
80146 Napoli
P. IVA 07494740637

Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (oneri non soggetti a ribasso) saranno riconosciuti solo a fronte della presentazione di documentazione idonea a dimostrare che l’impresa aggiudicataria abbia effettivamente sostenuto il relativo costo.

4.5 PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, avverrà entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti della P.A., a seguito della verifica della regolarità ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, della regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria e del D.U.R.F. ove ne ricorrano i presupposti normativi.

I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato ai sensi della legge 136/10 e sue successive mm. ii.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente gara è riservata a operatori economici di cui all’art. 65 del Codice.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli

operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **5 giorni** dall'invio della relativa richiesta, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c) e d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine speciale previsti nei successivi paragrafi, la cui formulazione è conformata ai principi di attinenza e proporzionalità all'oggetto del presente accordo quadro.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (in sigla FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice, rappresentano motivi di esclusione automatica. La sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice è accertata dalla Stazione Appaltante, previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

(c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.¹

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità, a pena di esclusione:

a) iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia:

- iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

b) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (A.N.G.A.) in categoria 1, sottocategoria D5, in classe F o superiore, relativamente ai codici EER 15.01.10* e 20.01.27*. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è effettuata dalla Stazione Appaltante mediante consultazione del sito istituzionale dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

¹ Fino al 31 dicembre 2023, per l'effetto del regime transitorio previsto dall'art. 225 del d.lgs. n. 36/2023, continuano ad avere efficacia le pregresse norme sul FVOE (art. 81, commi 2, 4 e 4-bis del d.lgs. n. 50/2016). Dal 1 gennaio 2024 si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 36/2023.

c) iscrizione ovvero richiesta di iscrizione negli elenchi delle imprese non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

La comprova di tale requisito è effettuata dalla Stazione Appaltante mediante consultazione del sito istituzionale della Prefettura territorialmente competente.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti devono, a pena di esclusione:

a) aver eseguito, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, uno o più servizi analoghi, di importo minimo pari almeno ad € 112.000,00, ossia al 40% dell'importo delle prestazioni in appalto (€ 280.000,00). Si precisa che ai fini del raggiungimento del requisito si potranno indicare anche contratti in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del bando. In ogni caso sia per un contratto concluso che in corso di esecuzione sarà considerato solo l'importo eseguito nel triennio di riferimento antecedente la data di pubblicazione del bando. Devono intendersi analoghi a quelli in appalto i servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale cui afferiscono le prestazioni dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

b) essere in possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001:2015 attestato da certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA avente scopo pertinente a quello del presente accordo quadro.

Si precisa che, in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA attestante che l'impresa ha istituito un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001:2015 o successivi, potrà essere documentato il possesso della certificazione di qualità rilasciata da Ente Nazionale rientrante negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale. È onere dell'operatore economico partecipante dimostrare che l'ente certificatore sia stato regolarmente accreditato da un firmatario degli accordi MLA di riconoscimento bilaterale ai sensi Regolamento CE n. 765/2008. Saranno, pertanto, ritenute spendibili, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, le certificazioni rilasciate solo da enti certificatori accreditati da

organismi di altri Stati Membri dell'Unione Europea (*sentenza del Consiglio di Stato n. 4089 del 21 aprile 2023*);

- c) essere in possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 14001:2015 attestato da certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA avente scopo pertinente a quello del presente appalto. Si precisa che, in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA attestante che l'impresa ha istituito un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 14001:2015 o successivi potrà essere documentato il possesso della certificazione qualità rilasciata da Ente Nazionale rientrante negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale. È onere dell'operatore economico partecipante dimostrare che l'ente certificatore sia stato regolarmente accreditato da un firmatario degli accordi MLA di riconoscimento bilaterale ai sensi Regolamento CE n. 765/2008. Saranno, pertanto, ritenute spendibili, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, le certificazioni rilasciate solo da enti certificatori accreditati da organismi di altri Stati Membri dell'Unione Europea (*sentenza del Consiglio di Stato n. 4089 del 21 aprile 2023*).

La comprova dei requisiti di cui ai punti b) e c) avviene mediante verifica per il tramite del portale telematico istituzionale di ACCREDIA ovvero attraverso il portale telematico dell'ente certificatore ovvero attraverso qualsiasi strumento atto a verificare quanto dichiarato dal concorrente. In caso di operatore straniero sarà onere di quest'ultimo indicare il portale telematico ove è possibile effettuare il controllo di validità del certificato ovvero fornire i riferimenti dell'ente certificatore presso cui è possibile effettuare il predetto controllo.

- d) dichiarazione di disponibilità, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di un impianto munito delle autorizzazioni in corso di validità, per il trattamento, secondo la normativa vigente in materia, dei rifiuti della tipologia contraddistinta dai codici EER 20.01.27* e 15.01.10*, per le attività R13, R12 nonché D15, D14, D13, D9 e D8, dotato di capacità sufficiente a processare le quantità previste, per tutta la durata dell'appalto.

La comprova del requisito di cui al punto d) avviene mediante verifica della trasmissione, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, della documentazione indicata all'art. 10 del presente disciplinare.

ASIA Napoli SpA può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ritenuta necessaria e/o opportuna.

7.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, RETI DI IMPRESE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1, lett. a), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

b) il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (A.N.G.A.) di cui al punto 7.1, lett. b) deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;

c) il requisito relativo all'iscrizione nelle *white list* provinciali, di cui al punto 7.1, lett. c), dovrà essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE:

a) il requisito relativo all'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 7.2, lett. a), richiesto in relazione alla prestazione oggetto dell'appalto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, fermo restando che ciascun componente dello stesso dovrà contribuire, per quota parte, al soddisfacimento del requisito;

b) il requisito relativo al possesso della certificazione ISO 9001:2015 di cui al punto 7.2, lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
- c) il requisito relativo al possesso della certificazione ISO 14001:2015 di cui al punto 7.2, lett. c), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- d) la dichiarazione di disponibilità, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di un impianto munito delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente di cui al punto 7.2, lett. d), deve essere presentata dal raggruppamento/consorzio/GEIE.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- b) il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (A.N.G.A.) di cui al punto 7.1, lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- c) il requisito dell'iscrizione ovvero richiesta di iscrizione negli elenchi delle imprese non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) di cui di cui al punto 7.2, lett. c) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono; i

consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

In ordine al possesso del requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, esso deve essere posseduto da ciascun consorziato che esegue l'appalto.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano quali requisiti l'avvalimento è finalizzato ad acquisire.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 e dei requisiti di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle *white list* o nell'anagrafe antimafia.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 4 del presente disciplinare, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 113 del Codice, è richiesta la disponibilità di un impianto munito delle autorizzazioni in corso di validità, per il trattamento, secondo la normativa vigente in materia, dei rifiuti della tipologia contraddistinta dai codici EER 20.01.27* e 15.01.10*, per le attività R13, R12 nonché D15, D14, D13, D9 e D8 e dotato di capacità sufficiente a processare le quantità previste, per tutta la durata del servizio.

L'impegno a garantire la disponibilità dell'impianto, in caso di aggiudicazione dell'appalto, andrà dichiarata in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

Il soggetto titolare/gestore dell'impianto di trattamento, **se diverso dall'aggiudicatario**, dovrà essere munito dell'iscrizione ovvero della richiesta di iscrizione nelle *white list* provinciali.

La comprova della disponibilità di un impianto, munito delle autorizzazioni in corso di validità per il trattamento dei codici EER oggetto dell'appalto e delle attività richieste, è fornita mediante trasmissione **entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione** della seguente documentazione:

- **se l'aggiudicatario è titolare/gestore dell'impianto di trattamento**, andrà prodotta la copia conforme all'originale, dell'autorizzazione, in corso di validità, dello stesso. In caso di aggiudicazione ad operatore economico multisoggettivo il possesso del requisito di esecuzione dovrà essere dimostrato cumulativamente;
- **se l'aggiudicatario non è titolare/gestore dell'impianto di trattamento**, andrà prodotta la copia conforme all'originale, del contratto stipulato con il soggetto titolare/gestore dello stesso e della relativa autorizzazione, rilasciata secondo la normativa vigente, in corso di validità. In caso di aggiudicazione ad operatore economico multisoggettivo il possesso del requisito di esecuzione dovrà essere dimostrato cumulativamente.

Ove l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara non dimostri, **entro il termine di 15 gg. dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva** (farà fede la data di consegna della pec trasmessa dalla Stazione Appaltante), il possesso del sopra menzionato requisito, si darà luogo all'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva, alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'inserimento della relativa annotazione nel casellario delle imprese e a ogni azione ritenuta necessaria al ristoro dei danni patiti e patienti dalla Stazione Appaltante.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a al 2,00% dell'importo dell'accordo quadro e precisamente di importo pari ad € **5.600,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 ed **aggiornata alla normativa introdotta con il d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che regola la materia dei contratti pubblici;**

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI/PdR 125, EMAS, UNI ISO 45001, SA8000. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO PRELIMINARE FACOLTATIVO

I concorrenti, al fine di prendere visione della tipologia dei luoghi di esecuzione dell'appalto, potranno **facoltativamente** effettuare un sopralluogo presso i siti indicati all'art. 5 del CSA, previo appuntamento da fissare con il DEC. La richiesta va inoltrata entro e non oltre le ore 12:00 del 22.12.2023, al seguente indirizzo mail eugenio.ferrandino@asianapoli.it.

Anche in caso di mancata effettuazione del sopralluogo l'impresa concorrente si impegna, in ogni caso, con la presentazione dell'offerta, a eseguire il servizio oggetto dell'appalto in conformità alle prescrizioni del CSA e della normativa vigente.

L'impresa aggiudicataria non potrà addebitare nessun onere aggiuntivo al Committente, né avanzare richieste di slittamento dei tempi di attivazione del servizio a causa della mancata presa visione dei luoghi presso cui dovrà essere espletato l'appalto.

Nel caso di R.T.I., il sopralluogo potrà essere effettuato congiuntamente dai legali rappresentanti, direttori tecnici o da dipendenti delegati di tutte le imprese facenti parti del raggruppamento o, in

alternativa, dal legale rappresentante, direttore tecnico o dipendente delegato di almeno una delle imprese facenti parte del raggruppamento, per conto di tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento che gli abbiano conferito delega scritta a effettuare il sopralluogo anche per loro conto.

Il sopralluogo avverrà alla presenza di un preposto incaricato dal Committente e potrà avvenire fino a cinque giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione delle offerte.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2733112/DeLibera+n.+621+de+20+dicembre+2022.pdf/2087c4be-773f-8c53-f025-d9954e96d712?t=1677769777213>.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nel bando a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 megabyte per singolo file. La piattaforma accetta esclusivamente files firmati digitalmente con i seguenti formati .pdf e .p7m e files non firmati digitalmente con qualsiasi estensione (.doc, .pdf, xls, , png, zip, rar, etc.).

Una volta caricati i documenti si raccomanda di riaprire i file caricati al fine di verificare la funzionalità degli stessi. In caso di caricamento di file non apribili e non leggibili la responsabilità è a totale carico dell'operatore economico.

14.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 2, le modalità di caricamento dell'offerta nella piattaforma sono consultabili solo dopo aver eseguito la registrazione e l'accesso al portale nella sezione Manuali – Guide <https://asianapoli.albofornitori.net/manuali>.

L'“OFFERTA” si compone di:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante la piattaforma.

La piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste per la partecipazione sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella piattaforma e, per quelle dove non è stato previsto un modello, mediante il rilascio di una dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal concorrente.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

Le dichiarazioni ed i documenti a comprova dei requisiti di partecipazione redatti in lingua diversa dall'italiano devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la piattaforma per allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura di cui al punto 16.1 (MODELLO 1);
- 2) DGUE di cui al punto 16.2;
- 3) **(ove ricorra l'eventualità)** dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 di cui al punto 16.3;
- 4) dichiarazioni integrative di cui al punto 16.4 (MODELLO 2);
- 5) garanzia provvisoria di cui all'articolo paragrafo 11;

- 6) PassOE;
- 7) **(ove ricorra l'eventualità)** documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 16.5;
- 8) **(ove ricorra l'eventualità)** Documentazione di cui ai soggetti associati di cui al paragrafo 16.6 (tra cui MODELLO 3 dichiarazione di impegno costituzione RTI);
- 9) Modello "Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi";
- 10) **(ove ricorra l'eventualità)** Modello "Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 sulla composizione societaria;
- 11) protocollo di legalità;
- 12) pagamento del contributo in favore dell'A.N.Ac.;
- 13) documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo ovvero modello "attestazione pagamento imposta di bollo" nel caso in cui l'imposta venga assolta mediante acquisto di marca da bollo.

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il Modello 1 fornito dalla Stazione Appaltante.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (dati identificativi del legale rappresentante dell'operatore economico, ragione sociale, sede legale, partita iva e codice fiscale), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, sede legale, partita iva e codice fiscale) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara (ragione sociale, sede legale, partita iva e codice fiscale).

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, inoltre:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di aver esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto, nella

scheda tecnica allegata, nello schema di contratto e in tutta la restante documentazione della presente procedura di gara;

- di accettare tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali e sulla determinazione della propria offerta;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/2020;
- di accettare in caso di aggiudicazione quanto indicato all'art. 10 del presente disciplinare;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29 del disciplinare di gara;
- il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara e la pec a cui potranno inviarsi le richieste o le comunicazioni relative alla presente procedura;
- di avvalersi/non avvalersi dei requisiti di altro operatore economico;
- di ricorrere/ non ricorrere al subappalto;
- di autorizzare/non autorizzare, successivamente all'aggiudicazione, l'eventuale accesso agli atti (mediante visione e/o estrazione di copia) da parte di terzi in relazione alla documentazione tecnica presentata per la presente procedura di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5,

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

16.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun operatore economico rende le seguenti dichiarazioni, utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 2, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. all'art. 94, comma 3, del d. lgs. 36/2023;
2. che nei confronti dei predetti soggetti non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del d. lgs. 36/2023;

oppure

che nei confronti di (nome e cognome) _____ nato a _____ il _____ residente in _____ via _____, codice fiscale _____ carica ricoperta _____ ricorre la seguente causa automatica di esclusione ai sensi dell'art. 94, commi 1 e 2 del d. lgs. 36/2023

**** *
**** *
**** *

3. che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del d. lgs. 36/2023 non sussistono le ipotesi di illecito professionale grave di cui all'art. 98, comma 3 lett. g) ed h) del d. lgs. 36/2023

oppure

che nei confronti di (nome e cognome) _____ nato a _____ il _____ residente in _____ via _____, codice fiscale _____ carica ricoperta _____ ricorre/ricorrono la/le ipotesi di illecito professionale grave di cui all'art. 98, comma 3 lett. g) ed h) del d. lgs. 36/2023 di seguito indicate:

**** *
**** *
**** *

4. che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del d. lgs. 36/2023;
5. che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. 36/2023;

oppure

che l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ma anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta:

ha pagato

oppure

si è impegnato in modo vincolante a pagare il debito, compresi interessi e multe;

oppure

il debito risulta integralmente estinto;

oppure

ha compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

6. di essere iscritto nella CCIAA di _____ con R.E.A. _____, codice ATECO _____;
7. di essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (A.N.G.A.) in categoria 1, sottocategoria D5, in classe F o superiore, relativamente ai codici EER 15.01.10* e 20.01.27*;
8. di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di _____ / oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di _____;
9. di essere in possesso della certificazione di sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 con scopo _____ che, pertanto, è pertinente con l'oggetto dell'appalto, rilasciata il _____ da _____, scadenza _____;
10. di essere in possesso della certificazione di sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001:2015 con scopo _____ che, pertanto, è pertinente con l'oggetto dell'appalto, rilasciata il _____ da _____, scadenza _____;
11. di aver eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, uno o più servizi analoghi, di importo minimo pari almeno ad € 112.000,00 ossia al 40% dell'importo delle prestazioni in appalto (€ 280.000,00), come così di seguito indicati:

Servizio	Periodo di esecuzione	Committente

12. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire la disponibilità di un impianto munito delle autorizzazioni in corso di validità, per il trattamento, secondo la normativa vigente in materia, dei rifiuti della tipologia contraddistinta dai codici EER 20.01.27* e 15.01.10*, per le attività R13, R12 nonché D15, D14, D13, D9 e D8 e dotato di capacità sufficiente a processare le quantità previste, per tutta la durata del servizio;
13. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, a produrre la documentazione di cui all'art. 10 del presente disciplinare relativa all'impianto presso cui saranno processati i rifiuti oggetto dell'appalto;

14. di considerare remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a.** delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
- b.** di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono aver influito o influire sia sul servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

15. di applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata:

- il CCNL indicato all'art. 4 del disciplinare di gara;

oppure

- il seguente CCNL _____, codice alfanumerico _____, e di garantire ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante all'art. 4 del disciplinare di gara;

**** *
**** *
**** *

16. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Napoli con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 247 del 29 aprile 2017, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad osservare e far osservare ai propri collaboratori le disposizioni del predetto Codice che prevede sanzioni in caso di inosservanza delle stesse. In tutti i casi di violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento, resta fermo il pieno diritto del Comune di Napoli di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità;

17. di aver concluso, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del predetto Codice di Comportamento, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Napoli, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001;

(per gli operatori economici non e privi di stabile organizzazione in Italia):

18. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

19. indica i seguenti dati: domicilio fiscale _____; codice fiscale _____, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del d. lgs. 36/2023;
20. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i;
21. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 2 agosto 2019, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 alla n. 15 del predetto Protocollo di seguito riportate:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco e i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2

del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo”.

Clausola n. 3

“La sottoscritta impresa s’impegna a inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell’iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente”.

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa s’impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l’obbligo di denuncia degli stessi fatti all’Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all’art. 1456 c.c.".

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa s’impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all’art. 1456 c.c.".

Clausola n. 6

“La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le

fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi”.

Clausola n. 7

“La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato”.

Clausola n. 8

“La sottoscritta impresa si impegna a inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti”.

Clausola n. 9

“La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera”.

Clausola n. 10

"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative

alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

Clausola n. 11

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. "

Clausola n. 12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle

scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio".

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo".

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

16.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE a firma dell'ausiliaria;
- PassOE dell'ausiliaria;
- Dichiarazione di avvalimento;
- Contratto di avvalimento.

16.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti vanno altresì prodotti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti vanno altresì prodotti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti vanno altresì prodotti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica vanno altresì prodotti:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica vanno altresì prodotti:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti e partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo, vanno altresì prodotti:

- (a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- (b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - i. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - iii. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma. L'offerta economica, da predisporre sulla base del **Modello Offerta Economica** e firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 16.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il ribasso unico percentuale che intende offrire rispetto al prezzo unitario posto a base di gara di €/kg 1,44, oltre IVA, così come definito alla tabella riportata all'art. 4 del presente disciplinare. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
- b) la stima dei costi interni (aziendali), relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari per l'esecuzione dell'appalto (24 mesi);
- c) la stima del costo della manodopera necessario per l'esecuzione dell'appalto (24 mesi). Ove la stima di tale importo fosse inferiore a quella indicata dalla Stazione Appaltante all'art. 4 del presente disciplinare, l'operatore economico può dimostrare che il ribasso dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Nella busta virtuale contenente l'offerta economica dovrà essere allegata una relazione giustificativa del costo complessivo della manodopera indicato nella stessa se tale voce fosse inferiore al costo complessivo della manodopera indicato da questa Stazione Appaltante all'art. 4 del presente disciplinare.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino i prezzi unitari a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati all'articolo 4 del presente disciplinare.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023.

19. SEGGIO DI GARA

Il seggio di gara è costituito dal R.U.P. che si avvale dell'ausilio di personale della Stazione Appaltante ai fini della verifica della documentazione amministrativa, dell'offerta economica e dell'eventuale anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno e nell'orario indicato nel bando di gara. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma. La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- i. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- ii. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- iii. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15.
- iv. redigere apposito verbale.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il seggio di gara procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche e all'individuazione della migliore di esse.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano identiche, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'art. 2, paragrafo 2.3, del presente disciplinare.

Il seggio di gara rende visibile ai concorrenti, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- a) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- b) presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante, valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta ove questa appaia anormalmente bassa sulla base dei seguenti parametri:

- se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, si calcolerà una soglia, a partire dalla quale l'offerta sarà considerata sospetta di anomalia. Ai fini del calcolo della predetta soglia il seggio di gara procederà come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo

del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

- se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, si calcolerà una soglia, a partire dalla quale l'offerta sarà considerata sospetta di anomalia. Ai fini del calcolo della predetta soglia il seggio di gara procederà come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Qualora la migliore offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il R.U.P. procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata ed è soggetto a registrazione. Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico delle stesse, ai sensi dell'art. 16 bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al citato contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione dello stesso dovrà avvenire in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le seguenti modalità. All'esito della procedura di gara la Stazione Appaltante provvederà a chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la pubblicità legale della procedura mediante comunicazione scritta che sarà inviata, a mezzo pec, all'aggiudicatario della procedura. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di

pubblicazione è pari a € 3.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01, nonché al codice etico ed al piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I concorrenti hanno l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante e accessibili ai seguenti link <https://asianapoli.portaletrasparenza.net/trasparenza/trasparenza/personale/codice-di-condotta.html> e <https://asianapoli.portaletrasparenza.net/trasparenza/trasparenza/disposizioni-generaliprogramma-per-la-trasparenza-e-l-integrita.html>.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è regolato dalla previsione di cui all'art. 53 del d. lgs. 50 del 2016, in virtù di quanto stabilito dall'art. 225, comma 2, del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Napoli.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è ASIA Napoli SPA con sede a Napoli, Via Ponte dei Francesi 37/D alla quale potrete rivolgervi per far valere i vostri diritti come sancito dalle sezioni 3 e 4 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.

Responsabile della protezione del trattamento dei dati: è raggiungibile al seguente indirizzo: dpo@asianapoli.it.

Finalità e liceità del trattamento del dato e base giuridica:

I fase: partecipazione alla gara d'appalto

II fase: nel caso di aggiudicazione della gara, i dati saranno trattati anche al fine di:

- ✓ adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
- ✓ rispettare gli obblighi incombenti sull'azienda e previsti dalla normativa vigente;
- ✓ pubblicazioni di legge.

Base giuridica del trattamento del dato

Asia Napoli Spa tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento

- ✓ sia necessario alla partecipazione alla gara d'appalto;
- ✓ sia necessario all'esecuzione della gara aggiudicata;
- ✓ sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale incombente sull'Azienda.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

La mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi della partecipazione alla gara e l'eventuale aggiudicazione della stessa.

Modalità di trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Conservazione dei dati

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo della partecipazione della gara o di durata del contratto di appalto se sottoscritto e, successivamente, per il tempo in cui l'Azienda sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali, di pubblicazione o per altre finalità previste da norme di legge o regolamenti.

Comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati a:

- ✓ consulenti e o altri professionisti che erogino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- ✓ soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
- ✓ Autorità Giudiziarie o Amministrative per l'adempimento degli obblighi di legge.

Profilazione e diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un'organizzazione internazionale

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Diritti degli interessati

In qualità di Interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di accesso (art. 15 RGPD), il diritto di rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di limitazione

di trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD) e il diritto di opposizione (art. 21 RGPD) con le modalità indicate negli stessi articoli, cui espressamente si rinvia. Per l'esercizio dei suddetti diritti e, per ogni ulteriore informazione o comunicazione in merito ai propri dati l'interessato potrà contattare il Titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo info@asianapoli.pec.it.

Diritto di Reclamo

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.